

LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA

Sommaro

PREMESSE	3
PRINCIPI GENERALI	5
1. Finalità	5
2. Definizioni	6
3. Reticoli idrici e demanio: origini ed evoluzione e modalità di trasferimento dei corsi d'acqua	8
3.1 Trasferimento di un corso d'acqua o tratto di esso dall'Allegato A "Reticolo Idrico Principale - RIP" all'Allegato B (AIPO) e viceversa	8
3.2 Trasferimento di un corso d'acqua o tratto di esso dall'Allegato A "Reticolo Idrico Principale - RIP" all'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica - RIB"	9
3.3 Trasferimento di un corso d'acqua o tratto di reticolo idrico dal "Reticolo Idrico Minore comunale - RIM" all'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica - RIB"	9
3.4 Inserimento di un corso d'acqua o tratto di reticolo idrico, non individuato come reticolo principale e/o minore nell'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica - RIB"	10
3.5 Richiesta di stralcio di un corso d'acqua o tratto di esso dal reticolo consortile	11
4. Autorità idraulica	13
5. Principi di gestione	13
5.1 Lavori ed attività vietate	13
5.2 Lavori e opere soggetti a concessioni	15
5.3 Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico	16
5.4 Proprietari frontisti	16
5.5 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza	16
CONCESSIONE DEMANIALE	17
1. Obblighi del concessionario	17
2. Subingresso, subconcessione, cessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca	18
2.1 Subingresso, subconcessione	19
2.2 Subentro per fusione (incorporazione e/o unione) societaria	20
2.3 Subingresso mortis causa	21
2.4 Modifica	21
2.5 Rinnovo	22
2.6 Rinuncia	22
2.7 Decadenza	22

2.8 Revoca	22
3. Durata delle concessioni.....	23
PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI.....	23
1. Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico.....	23
A) PROCEDURA RELATIVA AD UNA PRATICA NUOVA.....	23
B) REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE.....	26
C) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI MODIFICA O RINNOVO PRATICA	29
D) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI RINUNCIA	29
E) PROCEDURA RELATIVA ALLA REVOCA.....	30
F) ESPRESSIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI.....	30
G) CONCESSIONI MULTITITOLARI	30
H) SPECIFICHE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL RILASCIO DEI PARERI IDRAULICI DI AIPO NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI NULLA-OSTA.....	31
I) SPECIFICHE OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI PONTI PUBBLICI E PRIVATI (CARRABILI, FERROVIARI, PASSERELLE PEDONALI E/O CICLABILI)	31
NORMATIVA ANTIMAFIA.....	32
1. Premessa e inquadramento normativo.....	32
2. Indicazioni generali da applicare nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale	33
3. Indicazioni operative per l'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)	34
3.1 Tipologie di opere e occupazioni soggette al rilascio di concessione	34
3.2 Soggetti che esercitano attività imprenditoriale.....	34
3.3 Tipologie di Opere/occupazioni soggette o meno all'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)	34
RICHIESTE DI RIMBORSO CANONI PER CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	36
CONVENZIONI "GRANDI UTENTI"	37
1. Premessa	37
2. Indicazioni operative per la gestione delle Convenzioni.....	37
APPENDICI	38
1. Riferimenti normativi	38
2. Modulistica	39
RAPPRESENTAZIONE AREE DEL DEMANIO IDRICO E FASCE DI RISPETTO	40

PREMESSE

L'appartenenza dei corsi d'acqua al Demanio dello Stato nasce dalla evidente utilità pubblica della risorsa, della sua salvaguardia volta a garantirne la qualità e la fruibilità nel tempo, evitando interazioni negative che ne possano compromettere e la disponibilità, ma anche per evitare che gli eventi di piena possano arrecare danni alle infrastrutture pubbliche e private, nonché agli insediamenti umani.

Questa ultima finalità impone che le attività umane interferenti con i corsi d'acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico. Tale concetto presente fin dal 1904 nel R.D. 523 è stato in seguito declinato dagli atti dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con il Piano di Assetto Idrogeologico del 2001 e, più recentemente, con il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.).

L'art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico.

In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed Enti Locali le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua» e «alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative nonché alla determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi.....»; in tal senso sono da intendersi trasferiti anche i compiti di polizia idraulica definiti prima dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368 ed oggi dal R.R. 3/2010 in forza della L.R. 31/2008.

Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs 112/1998, con L.R. 1/2000 ha stabilito, previa identificazione dei reticoli, di esercitare le competenze in materia di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Principale, delegando ai comuni la competenza sul Reticolo Idrico Minore. Sul reticolo consortile le attività di polizia idraulica sono esercitate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010, ovvero dai regolamenti consortili approvati dalla Giunta ai sensi della L.R. 31/2008. Le indicazioni sopracitate sono da intendersi di carattere generale; nel successivo punto 4 sono definite e identificate le Autorità Idrauliche competenti su ciascun reticolo idrico e le relative funzioni.

L'art. 56 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che «l'attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi» volti ad «assicurare la tutela, il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione» (art. 53) non possono essere disgiunti dallo svolgimento di varie attività, fra le quali, in particolare al punto i) troviamo «lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti».

Il secondo comma del suddetto articolo precisa che dette attività sono svolte secondo criteri, metodi e standard finalizzati a garantire:

- a) *“condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;*
- b) *modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi”.*

Nel testo della legge 11 dicembre 2000, n. 365 *“Conversione in legge con modifica del decreto legge 12 ottobre 2000”, n. 279 recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile...”,* all'art. 2, viene data particolare importanza, oltre agli interventi di ripristino, ad *“...una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ..”.*

Il secondo comma dello stesso art. 2 prevede che l'attività venga svolta ponendo particolare attenzione a:

- a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- b) gli invasi artificiali, in base ai dati resisi disponibili dal servizio dighe;

- c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- d) le situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio;
- e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
- g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
- h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

Dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e sull'equilibrio idraulico, con risvolti importanti in termini di sicurezza. In particolare, l'attività di difesa del suolo nell'area lombarda è fortemente condizionata dai seguenti aspetti specifici:

1. elevata e diffusa antropizzazione della pianura e dei fondivalle montani, dove l'alta densità urbana ha portato al graduale restringimento degli alvei naturali e alla progressiva eliminazione delle aree di naturale laminazione delle piene, portando a elevate criticità sotto il profilo idraulico, aggravate dal graduale aumento delle portate di piena legato a fattori climatici e antropici;
2. elevata compromissione delle fasce di pertinenza fluviale, ivi compresa la fascia golenale del fiume Po, che determina un progressivo peggioramento dell'assetto idraulico;
3. progressiva riduzione delle risorse finanziarie destinate alla difesa del suolo, a fronte delle necessità di attuare importanti opere strutturali di difesa dalle esondazioni e di stabilizzazione di versanti soggetti a dissesto e di garantire l'efficacia nel tempo delle opere realizzate attraverso una costante opera di manutenzione;
4. esigenza di dedicare risorse ad opere di laminazione delle portate derivanti dal drenaggio delle aree urbane (sistema di collettamento e di smaltimento delle acque piovane) per evitare ulteriori incrementi dell'entità delle piene;
5. contenimento dell'uso del suolo – vedi L.R. 31/2014 – mediante principalmente interventi di recupero di aree già urbanizzate con ristrutturazione di edifici esistenti applicando il regolamento di invarianza idraulica (R.R. 23 novembre 2017, n. 7) allo scopo di superare e rimediare a compromissioni avvenute quando più forte era la spinta a un'espansione indiscriminata delle aree urbane;
6. presenza di diffuse situazioni di abusivismo da far emergere e regolarizzare, recuperando i relativi canoni.

Di tale situazione dovrà essere debitamente tenuto conto nello svolgimento delle attività di polizia idraulica. Conseguentemente gli obiettivi della gestione del demanio idrico sono rivolti a:

- a) migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo e la manutenzione delle opere, insediamenti, manufatti che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazioni in caso di piena;
- b) favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici;
- c) garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;
- d) disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- e) promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti;
- f) realizzare interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità.

Titolo I PRINCIPI GENERALI

1. Finalità

Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 all'art. 1 stabilisce che *“Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori”* e ribadisce all'art. 2 che *“Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...”*.

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/1920 capo IX, collaborando inoltre con gli enti preposti al controllo previsto dal D.Lgs n. 42/2004 e dal D.Lgs n. 152/2006;
- presidio degli argini dei corsi d'acqua la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. 4, comma 10 ter);
- raccolta delle misure idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati (D.g.r. 19 giugno 2015 n. X/3723 *“Approvazione delle direttive per l'espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici”*, L.R. 15 marzo 2016 n. 4, art. 6), quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, anche attraverso i piani di Protezione civile come previsto dal D.Lgs 1/2018 e dalla L.R. 16/2004;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare il taglio della vegetazione che può arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, (D.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238 *“Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”*) alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali violazioni delle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;
- verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

2. Definizioni

Demanio idrico: ai sensi del comma 1 dell'art. 822 del Codice Civile, *"...appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ..."*. Pertanto, fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano, invece, di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998, n. 12701, ha stabilito che: *"Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi) ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima"*.

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa i soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. Si distingue in:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale, quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle

alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F.

- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale, quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitate ai sensi dell'art. 96 comma f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI, nonché sugli interventi di difesa del suolo che comportano una modifica dell'assetto idraulico del corso d'acqua.

Resta di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai sensi della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale della stessa Autorità di Bacino, l'espressione del parere di compatibilità idraulica per gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Nel caso di realizzazione di nuove opere, rientranti nelle categorie sopraelencate, realizzate in fascia A o B, e per fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio nei tratti non fasciati, l'Autorità Idraulica, che esprime il parere di compatibilità idraulica, deve darne comunque notizia all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del catasto delle opere in fascia.

Sono comunque da sottoporre al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, e negli allegati A e B alla l.r. 5/2010".

Il parere di compatibilità idraulica, in quanto tale, non dà alcun titolo ad eseguire opere ma costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale.

3. Reticoli idrici e demanio: origini ed evoluzione e modalità di trasferimento dei corsi d'acqua

La gestione dei reticoli e del demanio idrico, così come proceduralmente suddivisa dai R.D. n. 368/1904 (oggi disapplicato e sostituito dal R.R. 3/2010) e n. 523 del 1904, rende indispensabile l'identificazione dei distinti reticoli idrici sui quali applicare le differenti norme di polizia idraulica. Da un lato, il trasferimento delle competenze alle Regioni operato con il D.P.R. n. 616/1977 ha portato alla luce, a seguito dell'approvazione della L.R. 59/1984 (successivamente abrogata dall'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 16 giugno 2003, n. 7), la necessità di individuare i corsi d'acqua da includere in uno specifico piano di riordino irriguo (vedi art. 16 – contenuti dei piani) e più precisamente l'elenco di tutti i canali naturali ed artificiali a prevalente utilizzazione irrigua, di colo, di recapito dei coli o comunque interessati dal riordino. Dall'altro, successivamente al trasferimento delle competenze inerenti alla gestione del demanio idrico operato ai sensi del D.Lgs. 112/1998, Regione Lombardia, con L.R. 1/2000, ha stabilito la necessità di individuare i reticoli idrici Principale e Minore associandone le competenze di polizia idraulica rispettivamente alla Regione stessa e ai Comuni.

In base alle considerazioni sopracitate ed ai fini dell'applicazione della polizia idraulica si evidenzia che nei reticoli idrici Principale e Minore possono essere inclusi principalmente i corsi d'acqua facenti parte degli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933 ovvero quelli i cui alvei risultino di proprietà demaniale mentre nei reticoli di competenza dei consorzi di bonifica, oltre a quelli sopracitati, possono essere inseriti anche quelli propri dei consorzi o, su richiesta da parte dei proprietari, anche quelli privati.

Stabilita la demanialità di un corso d'acqua, il suo inserimento - in tutto o in parte - in uno dei reticoli idrici avviene considerandone le funzioni e tenendo altresì in considerazione l'esigenza di una gestione unitaria e condivisa sia del sedime che della risorsa idrica che vi scorre; **per questa ragione gli elenchi dei reticoli idrici individuati nella presente deliberazione non sono da considerarsi statici e imm modificabili** ma, proprio per soddisfare le esigenze di ottimizzarne le funzioni e la gestione, risultano suscettibili di modifiche ed integrazioni. L'inserimento, il trasferimento o l'eventuale stralcio di un corso d'acqua, o tratto di esso, in un elenco, o da un elenco all'altro degli allegati al presente provvedimento, viene sancito con deliberazione della Giunta Regionale.

Fatto salvo quanto riportato nel precedente capoverso, di seguito vengono fornite le indicazioni di dettaglio per i trasferimenti dei corsi d'acqua nelle varie casistiche.

3.1 Trasferimento di un corso d'acqua o tratto di esso dall'Allegato A "Reticolo Idrico Principale - RIP" all'Allegato B (AIPO) e viceversa.

Il trasferimento di un corso d'acqua, o tratto di esso, dall'Allegato A (Reticolo Idrico Principale) RIP all'Allegato B "Reticolo Idrico di competenza AIPO" e viceversa, è sancito attraverso una delibera di Giunta Regionale, previa condivisione tra Regione e AIPO.

Così come previsto al punto 8 del dispositivo della Deliberazione AIPO n. 46 del 18 novembre 2008, deve essere data comunicazione del trasferimento dei corsi d'acqua, o tratti di esso, alle Giunte Regionali di Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto ai fini della loro approvazione, ai sensi della normativa vigente.

Al fine del perfezionamento del trasferimento del corso d'acqua, o tratto di esso, è definito un congruo periodo di tempo transitorio, stabilito in 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione, in cui attuare il trasferimento effettivo da AIPO a Regione e/o da Regione ad AIPO, della documentazione, degli atti

e delle informazioni necessarie a garantire l'effettivo passaggio delle competenze per l'ottimale esercizio delle funzioni di Autorità Idraulica sui tratti dei corsi d'acqua oggetto del provvedimento di trasferimento. Ogni tratto di corso d'acqua trasferito in competenza da AIPO a Regione e/o da Regione ad AIPO, deve essere accompagnato da uno specifico «verbale di trasferimento competenza tratto», da approvare a cura del dirigente competente dell'Ufficio Territoriale Regionale e di AIPO, che espliciti la documentazione e gli atti trasferiti ed ogni ulteriore informazione ritenuta utile per il buon esito del trasferimento della competenza.

3.2 Trasferimento di un corso d'acqua o tratto di esso dall'Allegato A "Reticolo Idrico Principale - RIP" all'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica - RIB".

Il trasferimento di un corso d'acqua, o tratto di esso, dall'Allegato A (Reticolo Idrico Principale) RIP all'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica" RIB) è sancito attraverso una delibera di Giunta Regionale (rif. l.r. 31/2008, art. 85 comma 5), sulla base di una richiesta del Consorzio di Bonifica, da inoltrare alla competente Direzione Generale, acquisito il parere positivo dell'Autorità Idraulica (Ufficio Territoriale Regionale/AIPO). In particolare, se il corso d'acqua, o tratto di esso risulta essere compreso nell'Allegato B, è necessario acquisire il parere dell'Autorità Idraulica competente (AIPO). Questa fattispecie comporterà la modifica degli elenchi dei corsi d'acqua del RIP (Allegati A e B) e del RIB (Allegato C) del Consorzio di Bonifica interessato.

Per dare concreta attuazione al trasferimento di un corso d'acqua, a seguito della deliberazione regionale di approvazione della modifica dei reticoli idrici, si fa riferimento alle procedure e agli adempimenti già introdotti con d.g.r. 23 ottobre 2015 n. X/4229, nella quale si stabilisce:

- *un congruo periodo di tempo transitorio, stabilito in 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione dell'atto deliberativo di riferimento, in cui attuare il trasferimento effettivo delle documentazioni, degli atti e delle informazioni necessarie a garantire l'effettivo passaggio delle competenze per l'ottimale esercizio delle funzioni di Autorità Idraulica;*
- *che il trasferimento della competenza venga accompagnato da uno specifico «verbale di trasferimento della competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico», da sottoscrivere a cura degli interessati e da approvare con decreto del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, che espliciti la documentazione e gli atti trasferiti ed ogni ulteriore informazione ritenuta utile per il buon esito del trasferimento della competenza;*
- *che l'esercizio della funzione di Autorità Idraulica trasferita venga attivato dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione a cura dei soggetti interessati, del «verbale di trasferimento della competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico»;*
- *che gli interventi attualmente in fase di esecuzione su un corso d'acqua oggetto di trasferimento, continuino ad essere attuati, salvo diversa pattuizione, sino al collaudo delle opere dal soggetto operante in virtù di preesistenti accordi.*

3.3 Trasferimento di un corso d'acqua o tratto di reticolo idrico dal "Reticolo Idrico Minore comunale - RIM" all'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica - RIB".

Il trasferimento di un corso d'acqua, o tratto di esso, dal Reticolo Idrico Minore, di competenza comunale - RIM, all'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica" RIB è sancito attraverso una delibera di Giunta Regionale (rif. l.r. 31/2008 art. 85 c. 5) e si svolge, previa consultazione del Consorzio di Bonifica (soggetto subentrante) e del/i Comune/i interessato/i (amministrazione trasferente), attraverso le seguenti fasi:

- 1) il Consorzio inoltra al Comune interessato e a Regione, per conoscenza ai fini di una condivisione preliminare, la richiesta per il trasferimento nel reticolo consortile di un corso d'acqua (o più corsi d'acqua o tratti di esso) appartenente al RIM. Tale richiesta deve essere supportata da una relazione dalla quale si evincano le ragioni, che devono ricondursi ad una gestione consortile unitaria e maggiormente funzionale del reticolo;
- 2) il Consorzio richiede al Comune la pubblicazione sull'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del/dei Comune/i interessati per un periodo di 15 giorni dell'elenco dei corsi d'acqua o tratti di essi oggetto della proposta di trasferimento;
- 3) trascorso il termine di pubblicazione, sono concessi 15 giorni per l'inoltro alle amministrazioni comunali territorialmente interessate delle eventuali osservazioni, che il Comune è tenuto a valutare ed eventualmente a recepire o controdedurre entro il termine di ulteriori 15 gg e a trasmettere al Consorzio, unitamente alle proprie osservazioni, per gli adempimenti di cui al punto successivo;
- 4) decorsi i termini di cui al punto 3, entro i successivi 10 giorni il Consorzio di Bonifica interessato formalizza a Regione la richiesta di trasferimento del/dei corso/i d'acqua allegando le osservazioni pervenute da parte degli interessati nella fase di pubblicazione, di cui al punto precedente, unitamente alle controdeduzioni e/o osservazioni del Comune. La richiesta dovrà comprendere un'adeguata cartografia (anche in formato vettoriale, shape file) con l'indicazione dei tracciati dei corsi d'acqua, la relazione tecnica e la documentazione amministrativa del Comune/i interessato/i e del Consorzio con la quale il Comune prende atto della proposta di trasferimento del corso d'acqua e il Consorzio di Bonifica conferma l'intenzione di prendere in carico nel proprio reticolo di competenza;
- 5) la Giunta Regionale, a seguito di un'istruttoria tecnico-amministrativa, se ne sussistono le condizioni, approva con deliberazione regionale, alla prima occasione utile, il trasferimento del/dei corso/i d'acqua;
- 6) entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'atto deliberativo regionale di cui al precedente punto 5, devono essere effettuate, dal Comune e dal Consorzio, le attività relative al perfezionamento dell'iter e al trasferimento effettivo della documentazione, degli atti e delle informazioni necessarie a garantire l'effettivo passaggio delle competenze per l'ottimale esercizio delle funzioni di Autorità Idraulica;
- 7) il passaggio effettivo delle competenze è sancito con la definizione di un "Verbale di trasferimento competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico" sottoscritto dagli interessati e approvato con provvedimento dell'amministrazione comunale. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, da parte del soggetto subentrante, della sottoscrizione del "Verbale di trasferimento" all'amministrazione trasferente per la sottoscrizione, in mancanza di un riscontro da parte della stessa, si ritiene perfezionato il trasferimento della funzione di Autorità Idraulica del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico interessato. Resta in capo all'amministrazione trasferente ogni forma di responsabilità diretta ed indiretta, nonché gli oneri anche relativi ad eventuali danni, a fronte del mancato o incompleto trasferimento al soggetto subentrante di atti, documentazione ed informazioni in proprio possesso, necessari alla corretta gestione del corso d'acqua, o tratto di esso, interessato;
- 8) l'esercizio della funzione di Autorità Idraulica trasferita è attivato dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione a cura dei soggetti interessati, del «verbale di trasferimento competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico».

3.4 Inserimento di un corso d'acqua o tratto di reticolo idrico, non individuato come reticolo principale e/o minore nell'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica - RIB".

Nel caso vi sia l'esigenza da parte di un Consorzio di voler inserire nel reticolo di propria competenza un corso d'acqua, o tratto di reticolo idrico, non inserito nell'Allegato A (reticolo principale di competenza regionale), B (reticolo di competenza AIPO) o minore di competenza comunale, la procedura da adottare è la seguente.

L'inserimento di un corso d'acqua, o tratto di reticolo idrico, nell'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica" RIB è sancito attraverso una delibera di Giunta Regionale (rif. l.r. 31/2008 art. 85 c. 5), fatto salvo l'espletamento della seguente procedura:

- 1) il Consorzio di Bonifica inoltra al Comune territorialmente interessato e a Regione, per conoscenza ai fini di una condivisione preliminare, la richiesta per l'inserimento nel reticolo consortile di un corso d'acqua (o più corsi d'acqua o tratti di esso). Tale richiesta deve essere supportata da una relazione dalla quale si evincano le ragioni, che devono ricondursi ad una gestione consortile unitaria e maggiormente funzionale del reticolo;
- 2) il Consorzio di Bonifica richiede al Comune la pubblicazione sull'albo pretorio comunale, sul sito istituzionale del/dei Comune/i interessato/i per un periodo di 15 giorni e su un quotidiano a diffusione locale, dell'elenco dei corsi d'acqua o tratti di reticolo oggetto della proposta di trasferimento;
- 3) trascorso il termine di pubblicazione sono concessi 15 giorni per l'inoltro alle amministrazioni comunali territorialmente interessate delle eventuali osservazioni che il Comune è tenuto a valutare ed eventualmente a recepire o controdedurre entro il termine di ulteriori 15 gg. e a trasmettere tempestivamente al Consorzio, unitamente alle proprie osservazioni;
- 4) entro il termine di 60 gg. dall'espletamento delle attività di cui al punto precedente, le amministrazioni comunali territorialmente interessate prendono atto con proprio provvedimento che nulla osta al passaggio effettivo delle competenze sul corso d'acqua al Consorzio (soggetto subentrante. In mancanza del rilascio del provvedimento comunale, si ritiene comunque perfezionata tale procedura entro il sopracitato termine (60 gg);
- 5) il Consorzio di Bonifica formalizza a Regione la richiesta di trasferimento del/dei corso/i d'acqua allegando le osservazioni pervenute da parte degli interessati nella fase di pubblicazione di cui ai punti precedenti, unitamente alle controdeduzioni e/o osservazioni/documentazione amministrativa del Comune. La richiesta dovrà comprendere un'adeguata cartografia (anche in formato vettoriale shape file) con l'indicazione dei tracciati dei corsi d'acqua, la relazione tecnica il provvedimento consortile con il quale il Consorzio di Bonifica approva la proposta di prendere in carico il corso d'acqua (o più corsi d'acqua o tratti di esso) nel proprio reticolo idrico di competenza;
- 6) la Giunta Regionale, a seguito di un'istruttoria tecnico-amministrativa, se ne sussistono le condizioni, approva con propria deliberazione, alla prima occasione utile, l'inserimento del/dei corso/i d'acqua nel reticolo consortile.

3.5 Richiesta di stralcio di un corso d'acqua o tratto di esso dal reticolo consortile

Premesso che i Consorzi esercitano le proprie attività al fine di una gestione unitaria e maggiormente funzionale dei reticoli, la proposta di stralcio di un corso d'acqua o tratto di esso, dal reticolo consortile può essere richiesta, dal Consorzio di Bonifica, principalmente, nei seguenti casi:

1. Il corso d'acqua non presenta più funzionalità idraulica e caratteristiche idromorfologiche atte ad essere ancora riconosciuto e individuato nel reticolo idrografico.
 - Il Consorzio di Bonifica deve presentare specifica richiesta di stralcio a Regione Lombardia (Direzione Generale competente e Ufficio Territoriale Regionale), unitamente ad una relazione tecnico-illustrativa, nella quale evidenziare le motivazioni e un'adeguata documentazione cartografica (corografia, estratto di mappa catastale, documentazione fotografica ecc...);
 - la Direzione Generale competente, sentita l'Autorità Idraulica regionale (U.T.R.), verifica la documentazione trasmessa, richiedendo eventualmente le integrazioni del caso necessarie per il completamento dell'istruttoria;

- la Giunta Regionale, se ne sussistono le condizioni, approva con propria deliberazione, alla prima occasione utile, lo stralcio del/dei corso/i d'acqua dal reticolo consortile (Allegato C).
2. Il corso d'acqua, seppur ancora attivo sotto il profilo idraulico, non rappresenta un elemento rilevante ai fini di una gestione unitaria del reticolo di competenza del Consorzio di Bonifica.
- Il Consorzio di Bonifica deve presentare specifica richiesta di stralcio a Regione Lombardia (Direzione Generale competente e Ufficio Territoriale Regionale), unitamente ad una relazione tecnico-illustrativa e un'adeguata documentazione cartografica (corografia, estratto di mappa catastale, documentazione fotografica ecc...). Il Consorzio di Bonifica è tenuto, altresì, a indicare, nella proposta, il nuovo soggetto competente per la gestione del corso d'acqua di cui si chiede lo stralcio;
 - la Direzione Generale competente, sentita l'Autorità Idraulica regionale (U.T.R.), verifica la documentazione trasmessa, richiedendo eventualmente le integrazioni del caso, necessarie per il completamento dell'istruttoria;
 - la Giunta Regionale, se ne sussistono le condizioni, approva con propria deliberazione, alla prima occasione utile, lo stralcio del/dei corso/i d'acqua dal reticolo consortile (Allegato C).

Nel caso specifico in cui il Consorzio di Bonifica presenti una **richiesta di trasferimento di un corso d'acqua o tratto di esso dal reticolo consortile (RIB) al reticolo idrico minore comunale (RIM)** occorre procedere nel seguente modo:

1. in via preliminare, il Consorzio è tenuto a consultare il Comune per una condivisione e per definire la fattibilità di tale operazione. Successivamente, inoltra, allo stesso, la proposta di stralcio dal proprio reticolo e l'inserimento nel RIM del corso d'acqua o tratto di esso;
2. il Consorzio inoltra la proposta a Regione (Direzione Generale competente e Ufficio Territoriale Regionale), unitamente ad una relazione tecnico-illustrativa, nella quale evidenziare le motivazioni, ad un'adeguata documentazione cartografica (corografia, estratto di mappa catastale, documentazione fotografica ecc...) e alla documentazione amministrativa del Comune, relativa alla disponibilità a prendere in carico la gestione del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico;
3. la Direzione Generale competente, sentita l'Autorità Idraulica regionale (U.T.R.), verifica la documentazione trasmessa, richiedendo eventualmente le integrazioni del caso, necessarie per il completamento dell'istruttoria;
4. il Comune prende in carico con un proprio provvedimento la gestione del corso d'acqua in oggetto specificando nel provvedimento stesso che, nelle more dell'adeguamento del proprio DPI e strumento urbanistico PGT, si impegna ad assumere i compiti di Autorità Idraulica competente per la gestione del corso d'acqua;
5. la Giunta Regionale approva, con propria deliberazione, alla prima occasione utile, lo stralcio del/dei corso/i d'acqua dal reticolo consortile (Allegato C);
6. entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'atto deliberativo regionale, devono essere effettuate, dal Comune e dal Consorzio, le attività relative al perfezionamento dell'iter e al trasferimento effettivo della documentazione, degli atti e delle informazioni necessarie a garantire l'effettivo passaggio delle competenze per l'ottimale esercizio delle funzioni di Autorità Idraulica;
7. il passaggio effettivo delle competenze è sancito con la definizione di un "Verbale di trasferimento competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico" sottoscritto dagli interessati e approvato con provvedimento del Consorzio di Bonifica;

8. l'esercizio della funzione di Autorità Idraulica trasferita è attivato dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione a cura dei soggetti interessati, del «verbale di trasferimento competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico»;
9. il Comune alla prima variante utile provvede ad adeguare i propri strumenti di pianificazione - Documento di polizia Idraulica (DPI) e Piano di Governo del Territorio (PGT)- nei quali dovrà essere riportato correttamente il nuovo reticolo e la conseguente vincolistica.

4. Autorità idraulica

L'Autorità Idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica richiamate nel precedente paragrafo 2; come specificato all'art. 2 Capo 1 del RD n. 523/1904: *"Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche"*. Le attività di Polizia Idraulica sono svolte sul territorio regionale da AIPO, Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni. È da evidenziare che in alcuni casi, sul medesimo corso d'acqua, le funzioni di Autorità Idraulica sono suddivise tra soggetti differenti. Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano tutte le funzioni di polizia idraulica sui propri reticoli idrici (rispettivamente allegato A - Reticolo Idrico Principale, Allegato C – Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica e Reticoli Idrici Minori comunali definiti ai sensi dell'art. 3, c. 114, L.R. 1/2000 con le modalità indicate nell'allegato D alla presente deliberazione) fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po - per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia sono attribuite ad AIPO.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, L.R. 30/2006 e ai sensi dell'art. 80, c. 6 bis della L.R. 31/2008) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, L.R. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema - Allegato G). È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v. schema - Allegato G) con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente per reticolo.

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri di compatibilità idraulica sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5 della L.R. n. 31/2008.

5. Principi di gestione

5.1 Lavori ed attività vietate

Come previsto dall'art. 93 del R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alteri il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato del 1° giugno 1988 e Cassazione del 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. Le distanze specificate dal R.D. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale, con riferimento a quanto specificato nella L.R. 15 marzo 2016, n. 4. A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica elaborato dai comuni (v. Allegato D), hanno effetto solo se tale documento viene recepito all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia (U.T.R.).

Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. n. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del D.Lgs 152/06 stabilisce che *“Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”*.

5.2 Lavori e opere soggetti a concessioni

Ai sensi degli artt. 97 e 98 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte ad un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti.

Restano, inoltre, soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relative ai seguenti ambiti:

- aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (art. da 28 a 39);
- aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);

- aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI);

Le N.d.A. del PAI si applicano anche alle aree perimetrate nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

5.3 Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

5.4 Proprietari frontisti

Ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del R.D. sono consentite *“Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo”*. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, *«...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”*.

È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. Per la realizzazione di tali interventi deve essere comunque richiesta l'autorizzazione all'Autorità Idraulica competente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

5.5 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentito effettuare, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, tutte le attività che rivestono carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia,

se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque successivamente richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Titolo II

CONCESSIONE DEMANIALE

Premesso che le presenti linee guida hanno valore orientativo, si evidenzia che, per il rilascio delle concessioni di uso di beni demaniali, è necessario riferirsi ai principi comunitari di imparzialità, di economicità, di convenienza e di trasparenza, garantiti soltanto da adeguate forme di pubblicità e da procedure concorsuali. In particolare, il principio di trasparenza, garantisce condizioni di concorrenza non falsate ed esige che le amministrazioni rendano pubblica la loro intenzione di ricorrere alla concessione. Tale presupposto si basa sul principio che, con la concessione, si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato (rif. Comunicazione Commissione Europea del 12 aprile 2000). Le amministrazioni concedenti pur essendo libere di scegliere la procedura più appropriata e di stabilire i requisiti che i candidati devono soddisfare durante le varie fasi della procedura, devono garantire che la scelta del candidato avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti stabiliti inizialmente (rif. Circolare PCM n.945/2002 e Consiglio di Stato sez.VI, n.168/2005).

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve pertanto procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

In relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale. L'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, nel caso dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

1. Obblighi del concessionario

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e

ambientale. Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque. Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali aggiornati periodicamente (rif. Allegato F).

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, questi ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

2. Subingresso, subconcessione, cessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca

La concessione del bene demaniale ai sensi del r.d. n. 523/1904 e del r.r. n. 3/2010 *“interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali”*.

Il profilo della concessione di polizia idraulica assolve, quindi, alla seguente prescrizione *“Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, senza il permesso amministrativa”* (art. 93 del r.d. n. 523/1904).

Quindi, la concessione del bene demaniale viene rilasciata al richiedente in ragione dell'occupazione di un bene demaniale per uno specifico utilizzo del medesimo.

Il concessionario permane nella titolarità di tale concessione per il tempo stabilito nella concessione medesima o sino a quando non si verifichi un'ipotesi di cessione/subconcessione, ovvero qualora venga presentata all'Autorità competente, da parte di un nuovo richiedente (attraverso le modalità descritte nel paragrafo successivo), formale istanza di subentro nella concessione demaniale, oppure si verifichino le ulteriori seguenti ipotesi: subingresso mortis causa, espressa modifica, espressa rinuncia (che inibisce un eventuale subentro), decadenza o revoca.

Ne consegue che il **concessionario permane detentore a pieno titolo della concessione di utilizzo del bene demaniale sino a quando non si sia verificata una delle suddette ipotesi ed in capo al medesimo permangono tutti gli obblighi assunti con l'atto di concessione.**

Il diverso utilizzo dell'area, la mancata comunicazione della cessazione di tale utilizzo configurano, poi, una violazione degli obblighi del concessionario, rientrando nella fattispecie delle cause di decadenza dalla concessione in quanto *"inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione"*, da rilevarsi a cura dell'Autorità idraulica competente (amministrazione concedente).

Il diverso utilizzo dell'area e, pertanto, anche la mancata comunicazione della cessazione di tale utilizzo, possono configurare, altresì, ipotesi di **revoca della concessione** *"nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario)"*.

2.1 Subingresso, subconcessione

Il subingresso nella concessione demaniale determina la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'ambito del medesimo rapporto, senza che mutino le relative condizioni e scadenze.

Come indicato nell'art. 46 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, Codice della Navigazione, *"quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente"*, ovvero per il subentro nella concessione di un bene demaniale occorre un espresso e specifico provvedimento autorizzatorio dell'amministrazione concedente.

La ratio del citato art. 46 risiede nell'esigenza di verificare che il subentro rispetti le condizioni di legittimità poste nell'atto concessorio. Si tratta di un controllo pubblico che esula, pertanto, dal merito degli accordi stipulati fra le parti. In via generale, difatti, il rilascio della concessione deve sempre essere subordinato alla verifica della sussistenza del pubblico interesse o, quantomeno, di un'apprezzabile utilità collettiva. L'attività concessoria di beni demaniali non può mai risolversi in una mera disponibilità individuale del bene pubblico, ma deve essere sempre connotata da un preciso titolo giustificativo che la renda meritevole di sottrarre il bene stesso al libero uso della collettività.

Ne discende, quindi, che nessun atto amministrativo, diverso dalla espressa autorizzazione al subentro rilasciata dalla autorità competente, è da considerarsi in grado di sostituire la suddetta autorizzazione. Pertanto, è necessario prestare molta attenzione qualora pervenga all'Autorità competente una comunicazione tardiva del subingresso. In tal caso, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che le comunicazioni ex post del subingresso non possono considerarsi equipollenti all'autorizzazione alla cessione a terzi della concessione rilasciata preventivamente, in quanto il rilascio preventivo dell'autorizzazione costituisce condizione di validità ed efficacia della stessa.

2.1.1 Modalità operative per il subentro nella titolarità della concessione

La concessione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al presente punto 2.1.1.

È ammesso il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:

- a) morte del concessionario (Subingresso mortis causa, di cui al paragrafo 2.3.);
- b) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa l'area/opera interferente;
- c) trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, qualora la concessione demaniale abbia come oggetto l'uso e l'occupazione strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

Salvo il caso di cui alla lettera a), in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro a seguito dell'evento che ne è causa, di cui ai sopracitati punti b) e c).

L'amministrazione concedente autorizza il subentro dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi del concessionario. Al nuovo titolare sono trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, compreso l'onere di corresponsione dei canoni rimasti eventualmente insoluti, che il concessionario subentrante è tenuto a pagare contestualmente al primo versamento utile dei canoni di cui al presente comma.

Mancata presentazione di istanza di subentro

Richiamato il precedente punto 2.1, ultimo capoverso, si ricorda che anche nel caso di subentro:

- il rilascio preventivo dell'autorizzazione costituisce condizione di validità ed efficacia della concessione;
- se il subentrante non presenta la relativa istanza all'autorità idraulica competente, la titolarità della concessione permane in capo al legittimo concessionario con i relativi diritti ed obblighi;
- se il concessionario viene meno agli obblighi derivanti dalla concessione demaniale, la concessione medesima decade, ai sensi del successivo punto 2.7, oppure è soggetta a revoca ai sensi del successivo punto 2.8;
- il soggetto che a seguito della decadenza o revoca continui ad occupare l'area demaniale è occupante *sine titolo* del bene demaniale.

2.2 Subentro per fusione (incorporazione e/o unione) societaria

2.2.1 Fusione societaria per incorporazione (cd impropria)

Il caso contempla l'incorporazione in una società di una o più altre società, le quali si estinguono. Continuerà, pertanto, ad esistere la sola società incorporante. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 21970 del 2021 ha equiparato di fatto l'estinzione della società incorporata ad una successione mortis causa: la società incorporata, a seguito della fusione sopra delineata si estingue e, in ragione di tale estinzione, le concessioni demaniali a suo tempo a questa rilasciate risultano oggetto di una modifica soggettiva che, ai sensi dell'art. 46 del R.D. 327/1942, deve essere autorizzata dall'autorità concedente secondo le indicazioni di cui al punto 2.1. e 2.1.1. delle presenti linee guida.

Questo caso, pertanto, deve considerarsi un caso di subingresso per modifica del concessionario, in cui corre l'obbligo per l'autorità concedente di verificare la permanenza in capo alla società incorporante del permanere delle condizioni soggettive ed oggettive che giustificarono il rilascio della concessione alla società incorporata.

Sulla base delle sopracitate premesse, se la società incorporata è titolare di una concessione demaniale, per effetto della fusione la concessione succede alla subentrante ma analogamente a quanto avviene nella successione mortis causa occorre che questa chieda conferma all'amministrazione così come previsto dall'art. 46 comma 3 del R.D. 327/1942 che a riguardo dispone che *"in caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza"*. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

Spetta ad ogni modo alla subentrante, ai fini del godimento del bene demaniale oggetto di concessione, l'onere di chiederne conferma all'Amministrazione concedente, la quale, non è tenuta a rilasciare uno specifico provvedimento autorizzativo del subingresso, ma soltanto a "confermare" la concessione, previa verifica dell'idoneità tecnica ed economica della subentrante che ne faccia richiesta, oppure a revocarla, in assenza di detta idoneità.

2.2.2 Fusione societaria per unione (cd propria)

Il caso di fusione societaria (art. 2501, comma 1, C.C.) per unione contempla la costituzione di una nuova società tramite l'unione di società preesistenti (cosiddette società fuse). Viene, quindi, a configurarsi l'estinzione delle precedenti società, con la costituzione di un nuovo soggetto (cosiddetta società risultante) che subentrerà nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti.

Per quanto concerne la concessione di un bene demaniale e le regole riguardanti il subingresso, si osserva, come nel caso precedente, che l'art. 46 del R.D. 327/1942 (Codice della Navigazione) dispone che "quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente".

Ne discende, quindi, anche in riferimento alla ipotesi di fusione per unione, a seguito della quale viene costituita una nuova società, che, i concessionari delle società fuse, saranno tenuti a presentare istanza di subentro in favore della società risultante secondo le modalità di cui al punto 2.1. e 2.1.1. delle presenti linee guida a seguito della quale potrà essere confermata dall'Amministrazione concedente la concessione.

2.2.3 Variazione di dati societari

In caso di variazioni di natura meramente formale ("cambio di denominazione sociale/sede legale") che non incidono in modo sostanziale sull'utilizzo del bene oggetto di concessione, bensì, si presume, unicamente sui dati riportati nell'atto di concessione demaniale, occorre effettuare da parte dell'Amministrazione concedente valutazioni puntuali (caso per caso), al fine di scongiurare la mancata osservanza dell'art. 46 del Codice della Navigazione. L'autorità concedente sarà pertanto tenuta ad accertare, anche attraverso l'analisi dei verbali assembleari societari o la presentazione da parte del concessionario di una nota della Camera di Commercio che confermi la struttura societaria e che trattasi di mere variazioni nominative che non contemplano l'ingresso di un nuovo soggetto giuridico.

Qualora, quindi, non siano presenti novazioni soggettive, appare plausibile che, nell'ipotesi di cambio di denominazione o ragione sociale, si tratti di semplici volture nominative, non sostanziali, in quanto non si verificano modifiche soggettive dei concessionari, e si possa procedere, su comunicazione del concessionario interessato, alla modifica del decreto dirigenziale di concessione.

2.3 Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione). Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario. Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare, nei confronti degli stessi, richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi. Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa *sine titulo* l'area demaniale.

È fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

2.4 Modifica

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

2.5 Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza. La validità della concessione decorre dalla data di sottoscrizione, con firma digitale, del disciplinare di concessione, da parte del dirigente UTR competente.

2.6 Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

2.7 Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione L.R. sino all'effettivo abbandono dell'area.

2.8 Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione di quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida. Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

3. Durata delle concessioni

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico.

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso.

Titolo III

PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della legge 241/90 e della L.R. 1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

A) PROCEDURA RELATIVA AD UNA PRATICA NUOVA

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici di Regione Lombardia e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica coinvolte nel procedimento. Le domande, per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti al reticolo principale, da inoltrare a Regione Lombardia, possono essere presentate solo in modalità on-line tramite l'applicativo dedicato S.I.P.I.U.I. (Sistema Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche) all'indirizzo www.tributi.regione.lombardia.it

Sullo stesso portale, accedendo all'area personale, si trova la procedura per l'accreditamento. L'accesso potrà effettuarsi tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale e con CNS/CRS Carta Nazionale/Regionale dei Servizi e lettore di smartcard (modalità disponibile solo per i soggetti residenti in Lombardia). La procedura consente di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo da parte dei privati e accetta l'attestazione di firma dell'istanza effettuata tramite la CRS o altro dispositivo di firma digitale.

Gli enti pubblici non sono tenuti al pagamento della marca da bollo, così come disposto nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 *"Disciplina dell'imposta di Bollo"*, art. 16 allegato B *"Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempre che vengano tra loro scambiati"*.

Ai sensi del disposto dell'articolo 27-bis della tabella, allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 sono, inoltre, esenti dall'imposta di bollo gli *"atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI"*.

Redazione della Relazione di istruttoria:

1. All'arrivo di un'istanza di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 viene assegnato un codice identificativo nell'archivio informatico SIPIUI.
2. Il funzionario "istruttore" della pratica:
 - 2.1 provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 8, legge 241/90; nella comunicazione devono essere indicati l'amministrazione competente,

l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti;

- 2.2 procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);
- 2.3 se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;
- 2.4 nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
- 2.5 se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino, l'istruttore procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006);
- 2.6 qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo minimo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere una succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, nonché tutte le informazioni atte a consentire ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;
- 2.7 verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale;
- 2.8 se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale, il funzionario "istruttore":**
 - 2.8.1 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;
 - 2.8.2 verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o del provvedimento di nulla-osta idraulico;
 - 2.8.3 redige la relazione di istruttoria contenente:
 - 2.8.3.1 accertamenti locali;
 - 2.8.3.2 consistenza delle opere;
 - 2.8.3.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:
 - concessione;
 - nulla-osta idraulico;
 - 2.8.3.4 richiamo dei pareri: Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;
 - 2.8.3.5 accertamenti antimafia;
 - 2.8.3.6 parere conclusivo;
 - 2.8.4 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.8.5 se l'intervento è ammissibile:

2.8.5.1 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

2.8.5.2 se trattasi di concessione, con o senza occupazione fisica di area demaniale, dovrà essere predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto 3.1.

2.9 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO, il funzionario "istruttore":

2.9.1 acquisisce il parere idraulico di AIPO, trasmettendo la documentazione (scaricabile anche attraverso l'applicativo SIPIUI): il parere idraulico rilasciato da AIPO, eventualmente anche nell'ambito dei periodici "tavoli tecnici" avviati con gli UTR, deve contenere tutti gli elementi utili, propedeutici al rilascio della concessione/nulla-osta da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale (dal punto di vista idraulico, eventuale relazione di sopralluogo, informazioni in merito all'occupazione fisica dell'area demaniale ecc...);

2.9.2 redige la relazione di istruttoria contenente:

2.9.2.1 accertamenti locali;

2.9.2.2 consistenza delle opere;

2.9.2.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;

- nulla-osta idraulico;

2.9.2.4 richiamo dei pareri: Ambientale / AIPO / Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia;

2.9.2.5 accertamenti antimafia;

2.9.2.6 parere conclusivo;

2.9.3 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.9.4 se l'intervento è ammissibile:

2.9.4.1 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

2.9.4.2 se trattasi di concessione, con o senza occupazione fisica di area demaniale, dovrà essere predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto 3.1.

3.1 Adozione del decreto con sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente in formato digitale

3.1.1 Il funzionario "istruttore" verifica il corretto versamento degli importi dovuti dal richiedente (canone, eventuali arretrati, imposte di bollo per la registrazione degli atti, ecc...). Nel caso l'importo del canone di concessione preveda anche il versamento della cauzione (vedi TITOLO II – paragrafo 1), è necessario, preliminarmente alla stesura dello "schema di disciplinare di concessione", predisporre il provvedimento contabile di accertamento della cauzione e verificare il corretto versamento della stessa da parte dell'utente. Successivamente, predispone lo "schema di disciplinare di concessione" utilizzando quale riferimento l'Allegato G alla presente deliberazione e inserendo, in base alla tipologia di opera, le eventuali prescrizioni (le quali dovranno riguardare unicamente la gestione del bene in concessione e non eventuali modifiche progettuali);

- 3.1.2 Il funzionario “istruttore” predispone, quindi, il decreto di concessione con cui si approva lo schema di disciplinare di cui al precedente punto 3.1.1.
Nel decreto di concessione dovrà essere specificato sia che la concessione demaniale, oggetto del disciplinare, deve essere sottoscritta dal concessionario entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del disciplinare, di cui al successivo punto 3.1.3, sia che la concessione demaniale diviene efficace dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti, di cui al successivo punto 3.1.5.;
Il decreto di concessione viene sottoscritto digitalmente dal dirigente e rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento concessorio.
- 3.1.3 Regione Lombardia (UTR) trasmette, via pec, il disciplinare di concessione, approvato con decreto di cui al precedente punto 3.1.2, al concessionario per la sottoscrizione in forma digitale, comunicandogli contestualmente che il medesimo disciplinare dovrà essere sottoscritto entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il decreto di concessione decade;
- 3.1.4 il concessionario firma digitalmente il disciplinare e lo trasmette (via pec) a Regione Lombardia (UTR). Qualora l’utente fosse impossibilitato alla sottoscrizione in forma digitale del disciplinare, potrà firmare lo stesso in forma cartacea, dandone tempestivo avviso a Regione Lombardia (UTR) con cui concorderà la data di sottoscrizione del disciplinare presso gli uffici di Regione Lombardia, alla presenza dei funzionari competenti e nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto 3.1.3.;
- 3.1.5 Il dirigente UTR sottoscrive con firma digitale il disciplinare: **da questa data decorre la validità della concessione.**

B) REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Trattandosi di scritture private, le concessioni per l’uso delle aree del demanio idrico fluviale sono soggette alla registrazione, sulla base di quanto definito dal D.P.R. 26/4/1986, n.131, che distingue i seguenti casi:

- “registrazione in termine fisso”, cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte I della Tariffa allegata allo stesso T.U.;
- “registrazione in caso d’uso”, cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte II della Tariffa anch’essa allegata al T.U.

L’importo di registrazione è calcolato applicando un'aliquota del 2% dell’importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione.

In base alla sopracitata normativa e facendo riferimento altresì agli art. art.2699 e art.2703 del Codice Civile, le concessioni sui beni demaniali sono quindi soggette a registrazione attraverso le seguenti modalità:

- in termine fisso ex art.5 Tariffa, Parte I, di tutti gli atti di concessione quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è pari o superiore a € 10.000,00 (ossia se l’imposta risulta superiore all’imposta fissa, ad oggi pari a € 200,00);
- solo in caso d’uso degli atti di concessione su beni demaniali (e relative cessioni e surrogazioni) con aliquota 2%, quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è inferiore a € 10.000,00 (ossia se l’imposta risulta inferiore all’imposta fissa, ad oggi pari a € 200,00).

In relazione alle concessioni soggette a registrazione in caso d'uso e/o ai provvedimenti di nulla osta idraulico, non vige l'obbligo di apposizione della marca da bollo sull'atto (disciplinare o autorizzazione di nulla osta), ma è facoltà del richiedente apporlo (eventualmente per cautelarsi, nel caso vi sia, in futuro, necessità di registrare l'atto per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente – DPR n. 642/1972).

L'indicazione è quindi quella di evidenziare tale opzione al richiedente e rispettare le sue conseguenti determinazioni.

B.1) PROCEDURA SEMPLIFICATA DI REGISTRAZIONE DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE CON ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO ATTRAVERSO IL VERSAMENTO DELL'IMPORTO CON MODELLO F24

La modalità (consigliata) prevede la registrazione del disciplinare di concessione sottoscritto in formato digitale con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso il versamento dell'importo con modello F24 (procedura semplificata).

In forma residuale, esclusivamente nel caso di impossibilità di assolvimento dell'imposta di bollo attraverso il versamento dell'importo con modello F24, è possibile procedere alla registrazione del disciplinare di concessione sottoscritto in formato digitale con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso l'annullamento delle marche da bollo tradizionali.

1. Provvedimento soggetto a registrazione

Il provvedimento soggetto alla registrazione, da inviare telematicamente al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, è il Disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente dall'utente e dal dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, completo degli allegati tecnici.

2. Modalità di assolvimento della marca da bollo

È possibile assolvere l'imposta di bollo attraverso il versamento con modello F24. Gli importi sono da calcolare nel seguente modo: € 16,00 ogni 100 righe o 4 facciate in relazione all'atto soggetto a registrazione, oltre a € 1,00 su ogni facciata degli allegati tecnici. Tenuto conto che l'art. 11 del D.P.R. 26/4/1986, n.131 prevede che in sede di richiesta di registrazione è necessario produrre n. 2 originali (o un originale e una copia), l'imposta di bollo dovuta dovrà essere calcolata considerando n. 2 originali.

3. Documentazione necessaria da inviare all'agenzia delle entrate

- Disciplinare di concessione firmato digitalmente dalle parti (file .p7m) in duplice copia denominati "originale 1" e "originale 2";
- Modello 69 debitamente compilato e sottoscritto da una delle parti che richiede la registrazione, con l'annotazione del numero di repertorio;
- Modello F24, debitamente quietanzato, riportante le seguenti specifiche:
 - intestato al Concessionario;
 - che assolve sia l'imposta di bollo (codice tributo 1552), che l'imposta di registro (codice tributo 1550);
 - con data di versamento precedente o contestuale alla firma del disciplinare.

4. Tempistica per la richiesta di registrazione

La documentazione di cui al punto 3) deve essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della firma del Disciplinare di concessione da parte del dirigente dell'U.T.R. competente (rif. Legge n. 122 del 04/08/2022).

5. Modalità di invio della documentazione

La documentazione di cui al punto 3) deve essere inviata tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Bergamo: dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it

Brescia: dp.brescia@pce.agenziaentrate.it

Como: dp.como@pce.agenziaentrate.it

Cremona: dp.cremona@pce.agenziaentrate.it

Lecco: dp.lecco@pce.agenziaentrate.it

Lodi: dp.lodi@pce.agenziaentrate.it

Mantova: dp.mantova@pce.agenziaentrate.it

Milano: dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

Monza Brianza: dp.monzabrianza@pce.agenziaentrate.it

Pavia: dp.pavia@pce.agenziaentrate.it

Sondrio: dp.sondrio@pce.agenziaentrate.it

Varese: dp.varese@pce.agenziaentrate.it

6. Oggetto della pec

Al fine di semplificare, da parte dei competenti Dipartimenti Provinciali dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle richieste, è necessario indicare quale oggetto della pec il seguente:

REGIONE LOMBARDIA – Richiesta di registrazione concessione di polizia idraulica cod. concessione XXXXXX.

7. Ricevuta di registrazione

A registrazione avvenuta, l'Agenzia delle Entrate invierà a Regione Lombardia l'attestazione della registrazione dell'atto.

B.2 REGISTRAZIONE DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE CON ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO ATTRAVERSO L'ANNULLAMENTO DEI CONTRASSEGNI TELEMATICI

Come già anticipato la seguente modalità è da adottarsi solo in forma residuale in quanto l'assolvimento dell'imposta di bollo attraverso l'annullamento dei contrassegni telematici (marche da bollo tradizionali), comporta un appesantimento della procedura amministrativa che prevede i seguenti adempimenti.

Il disciplinare di concessione, sottoscritto digitalmente dall'utente e dal dirigente dell'UTR, deve infatti riportare l'indicazione degli atti identificativi delle marche da bollo acquistate anticipatamente dall'utente.

È quindi necessario predisporre due atti firmati digitalmente e denominati "originale 1" e "originale 2" (con relativi allegati) sui quali indicare, prima della firma, i codici identificativi delle marche da bollo (che andranno conservate a cura del concessionario) e che dovranno aver data precedente o contestuale la formazione dell'atto ed essere assolti su due copie.

La documentazione necessaria per la registrazione da inviare all'Agenzia delle Entrate dovrà prevedere anche la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000" relativa all'assolvimento dei contrassegni telematici, su cui dovranno essere apposti i contrassegni telematici stessi.

Solo in caso residuale è consentita la registrazione del disciplinare di concessione in formato cartaceo.

C) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI MODIFICA O RINNOVO PRATICA

1. In seguito alla presentazione, da parte di un utente, di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene:
 - 1.1. recuperato il codice presente nell'applicativo SIPIUI, associato alla pratica oggetto di aggiornamento;
 - 1.2. l'iter è il medesimo di quello descritto per una pratica nuova, previa verifica da parte del funzionario competente del permanere delle condizioni di concedibilità.

D) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI RINUNCIA

1. In seguito alla presentazione di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato in SIPIUI il codice associato alla pratica, quindi:
2. il funzionario "istruttore" della pratica procede alla verifica se la pratica riguarda un corso d'acqua di competenza regionale o di AIPO;

2.1 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale, il funzionario "istruttore":

- 2.1.1 verifica, che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e in caso negativo, li richiede;
- 2.1.2 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;
- 2.1.3 qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
- 2.1.4 qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
- 2.1.5 quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;

- 2.1.6 predisporre il decreto di chiusura della concessione idraulica;
- 2.1.7 trasmette il decreto al concessionario ed al comune territorialmente competente;

2.2 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO, il funzionario "istruttore":

- 2.2.1 verifica, che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e in caso negativo, li richiede;
- 2.2.2 chiede ad AIPO di verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e nel caso siano state rimosse, se le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili;
- 2.2.3 qualora le opere non siano state rimosse, AIPO dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi e ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente;
- 2.2.4 il funzionario "istruttore" procede quindi alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
- 2.2.5 predisporre il decreto di chiusura della concessione idraulica;
- 2.2.6 trasmette il decreto al concessionario ed al comune territorialmente competente;

E) PROCEDURA RELATIVA ALLA REVOCA

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o inadempimento degli obblighi sottoscritti dal concessionario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

F) ESPRESSIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri di compatibilità idraulica su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.

I pareri di compatibilità idraulica che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.

G) CONCESSIONI MULTITITOLARI

In linea generale, le concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale sono intestate ad un solo soggetto richiedente. In alcuni limitati casi (principalmente transiti arginali, rampe di collegamento e guadi o comunque anche altre tipologie di occupazioni) la concessione può essere intestata a più soggetti, ognuno dei quali è tenuto a corrispondere la rispettiva quota percentuale del totale del canone dovuto, così come definito nel disciplinare di concessione.

Considerato che la concessione multi-titolare è intestata a ogni singolo soggetto per percentuale di co-titolarità, nel caso un co-titolare non provveda al pagamento della propria quota del canone, non è possibile attribuire la responsabilità in solido agli altri soggetti.

Pertanto, in caso di omesso pagamento di uno dei co-titolari, l'amministrazione concedente è tenuta a procedere, con le varie fasi necessarie al recupero delle somme dovute (avviso bonario, ordinanza di ingiunzione e riscossione coattiva), solo nei confronti degli insolventi.

In fase di scadenza/rinnovo della concessione, i soggetti interessati, in caso di inadempienza di uno dei co-titolari, potranno subentrare per la quota di concessione dei soggetti inadempienti. In questo caso dovrà essere redatto, da parte dell'amministrazione concedente, un nuovo provvedimento che definisca per i nuovi co-titolari le rispettive percentuali di occupazione e ridetermini il relativo canone di concessione.

H) SPECIFICHE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL RILASCIO DEI PARERI IDRAULICI DI AIPO NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI NULLA-OSTA

Le specifiche di cui al presente paragrafo integrano quanto già riportato al Titolo III PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI - paragrafo 2.9 "corso d'acqua di competenza AIPO", **esclusivamente** in relazione al rilascio delle seguenti tipologie di nulla osta, di cui all'allegato F della presente deliberazione:

- Z.7 taglio piante e rimozione in alveo e sulle sponde;
- Z.8 manifestazioni sportive, culturali ecc...;
- Z.9 interventi di sfalcio su argini e scarpate e negli alvei attivi per superfici inferiori ad 1 ha;
- Z.10 taglio piante su argini e scarpate e negli alvei attivi per superfici inferiori ad 1 ha.

Per le sopracitate tipologie di interventi AIPO, con Determina n. 1209 del 16 ottobre 2020 avente per oggetto *"Processo di semplificazione pareri standard di polizia idraulica – Approvazione schemi condivisi pareri idraulici di pertinenza della DTI Lombardia Occidentale e Orientale"*, ha approvato quattro modelli (allegati a, b, c, d) di pareri di seguito definiti "standard" al cui interno sono riportate le prescrizioni e gli adempimenti a cui è tenuto sottostare il soggetto richiedente.

In assenza di un'ulteriore espressione di AIPO (da rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'UTR) di un parere integrativo, con il quale AIPO ha facoltà di inserire ulteriori specifiche in merito all'istanza presentata dal singolo utente, l'Ufficio Territoriale Regionale competente può procedere, pertanto, al proseguo dell'iter istruttorio finalizzato al rilascio del nulla osta, allegando allo stesso il parere "standard". AIPO ha comunque facoltà di comunicare all'UTR competente, anche prima della scadenza del termine dei 30 giorni, la volontà di non ritenere necessario procedere a produrre ulteriori integrazioni; in tal caso l'UTR è già nelle condizioni di poter proseguire l'iter, tenendo conto delle prescrizioni contenute nel parere "standard".

I) SPECIFICHE OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI PONTI PUBBLICI E PRIVATI (CARRABILI, FERROVIARI, PASSERELLE PEDONALI E/O CICLABILI)

Fermo restando la normativa sovraordinata e di settore, si riportano alcune specifiche relative alle verifiche e ai relativi pareri di compatibilità, da rilasciare nell'ambito delle procedure di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale, delle infrastrutture (ponti).

Nuove realizzazioni - Per le nuove realizzazioni il parere di compatibilità idraulica deve valutare il manufatto in osservanza alle NTC 2018, capitolo 5 "Ponti", paragrafo 5.1.2.3 "Compatibilità idraulica:" e alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006).

Rinnovi e Regolarizzazioni – Per le istanze di rinnovo delle concessioni e di regolarizzazioni delle infrastrutture esistenti delle tombature e dei ponti, dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto (adeguato, compatibile ma non adeguato o non compatibile) rispetto al regime idraulico del corso d'acqua in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006”.

Nel caso in cui l'esito della verifica di compatibilità idraulica non rispetti i requisiti di cui al punto 3.3.1 della sopracitata direttiva e il manufatto risulti pertanto “non adeguato e non compatibile”, la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, così come previsto al punto 3.3.2. della “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B” - Allegato 4 delle “Norme d'Attuazione – Direttive di Piano” del P.A.I. La relazione di compatibilità idraulica dovrà altresì individuare gli interventi e le azioni necessarie per l'adeguamento del manufatto, previste dalla norma.

Progetto di adeguamento – In sede di rinnovo di concessioni o in fase di regolarizzazione di manufatti non adeguati e inclusi nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del P.A.I. e/o P2 e P3 del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (P.G.R.A.), dovrà essere predisposto il progetto di adeguamento, di cui al punto 3.3.3. della “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B”, che costituisce l'allegato 4 delle “Norme d'Attuazione – Direttive di Piano” del P.A.I., tenendo anche in considerazione la presenza della vincolistica presente sull'area (es. vincoli storico-monumentali, ambientali, morfologici, urbanistici, viabilistici, sito specifici ecc...), le opere previste dalla pianificazione di bacino e gli impatti sulle condizioni idrauliche all'intorno.

Titolo IV

SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI

Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n. 7671/2014, sono state approvate rispettivamente le “Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale” e le “Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale”, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

Titolo V

NORMATIVA ANTIMAFIA

1. Premessa e inquadramento normativo

La normativa antimafia è disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'art. 83, comma 1, del D.Lgs 159/2011 dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art. 67, si rinviengono *“le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale”*.

L'art. 91, comma 1, del D.Lgs 159/2011 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, il cui valore sia *"superiore a 150.000,00 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali"*.

L'art. 83, comma 3 bis, del D.Lgs n. 159/2011 sancisce che la suddetta documentazione antimafia *"è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei o statali per un importo superiore a 5.000 euro"* (fino al 31.12.2020 per un importo superiore a 25.000 euro per fondi europei – circolare AGEA 28.5.2020).

L'art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs n. 159/2011 prevede che *"l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro"*;

2. Indicazioni generali da applicare nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale

Con riferimento alla concessione per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, la stessa è subordinata alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83, c. 1 del D.Lgs n. 159/2011. Pertanto, è sempre necessario acquisire da parte dell'amministrazione concedente la documentazione antimafia *"in caso di concessione di un bene demaniale, allorché sia richiesto per l'esercizio di un'attività imprenditoriale"*.

Nell'ipotesi di domande di concessioni di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, il cui importo sia superiore a 150.000,00 di cui all'art. 91 c. 1, lettera b) del D.Lgs n. 159/2011, è necessario acquisire l'informazione antimafia prima del rilascio della concessione.

Nel caso in cui il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale presenti agli organi competenti contestuale richiesta per l'accesso agli aiuti economici di cui alla sopracitata normativa, si applicano le previsioni di cui all'art. 83, comma 3bis e art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs n. 159/2011.

In coerenza con il parere rilasciato a Regione dalla Prefettura di Milano il 16 ottobre 2020, qualora il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale non presentasse richiesta di aiuti economici contestualmente alla domanda di concessione, non vi è obbligo, da parte dell'amministrazione concedente, di acquisire l'informazione antimafia in fase di rilascio della concessione medesima. L'informazione diviene necessaria solo nella fase successiva di istanza per l'accesso ai regimi di sostegno (in tal caso sarà cura dell'ufficio che eroga il contributo provvedere agli adempimenti relativi all'acquisizione dell'informativa antimafia).

Al fine di favorire la gestione delle informazioni, assicurare il corretto adempimento delle norme relative alla documentazione antimafia e agevolare eventuali controlli incrociati fra amministrazioni, è necessario, pertanto, subordinare espressamente il rilascio del genere di concessione del bene demaniale in argomento a condizione risolutiva, con le conseguenze previste dall'art. 92 del D.Lgs 159/2011, impegnando

formalmente il concessionario ad informare tempestivamente l'amministrazione concedente qualora presenti domanda di accesso ai regimi di sostegno di cui all'art. 83, comma 3 bis e art. 91 comma 1 bis, del D.Lgs 159/2011.

3. Indicazioni operative per l'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)

Nel presente paragrafo sono fornite le indicazioni operative, in relazione a quanto richiamato all'art. 83, comma 1, del D.Lgs 159/2011, il quale "dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art 67, si rinvencono *"le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale"*.

3.1 Tipologie di opere e occupazioni soggette al rilascio di concessione

Le tipologie di opere/occupazioni in aree del demanio idrico fluviale, subordinate al rilascio del provvedimento concessorio da parte dell'amministrazione concedente, sono riportate nell'Allegato F alla presente deliberazione regionale

3.2 Soggetti che esercitano attività imprenditoriale

L'art. 67 del D.Lgs 159/2011 specifica che la documentazione antimafia deve essere richiesta per l'esercizio di attività imprenditoriale".

L'attività imprenditoriale consiste nell'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. È un'attività direttamente collegata alla figura dell'imprenditore, così come definito all'articolo 2082 del Codice civile nel quale sono elencati i principali caratteri dell'attività imprenditoriale stessa (attività economica, organizzazione e professionalità).

Restano pertanto esclusi dal perimetro di applicazione della norma gli Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2), le società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30) e i privati cittadini.

Così come riportato all'art. 83 c.3, lettera b), non è altresì necessario acquisire la documentazione antimafia *nel caso di "rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67"*.

3.3 Tipologie di Opere/occupazioni soggette o meno all'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)

L'art 67, specifica la necessità di acquisire la documentazione antimafia nel caso di *"concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale"*.

È necessario a tal fine distinguere se il bene demaniale oggetto di concessione costituisca o meno un elemento essenziale al fine dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Nel caso il bene oggetto di concessione costituisca un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, ovvero se genera un beneficio, un vantaggio, un reddito diretto e che pertanto in assenza di detto bene non è possibile esercitare tale attività, dovrà essere acquisita la documentazione antimafia da

parte dell'amministrazione concedente. Viceversa, se l'oggetto della concessione rappresenta un elemento secondario rispetto all'insieme delle attività imprenditoriali non si riterrà di dover dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 67.

Premesso che tale valutazione è di competenza dell'Amministrazione concedente, sulla base di quanto sopra indicato, in riferimento alle voci dell'allegato F, ricadono nel perimetro di applicazione dell'art. 67 le occupazioni di aree demaniali (O1 e in determinati casi, O2, O3, O4, O6), le coperture (C2 solo in alcuni casi es. coperture di piazzali, parcheggi, cortili ecc..., comunque non per funzione viabilistica)

In via preliminare, si ritiene di poter escludere invece dal campo di applicazione tutte le altre tipologie quali: scarichi (Cod. S1, S2 e S3) in quanto solo funzionali e pertinenziali di un'eventuale attività imprenditoriale, gli attraversamenti (Cod. A1, A2 e A3) in quanto la titolarità è riconducibile alla casistica riportata all'art. 83 c.3, lettera b) e i transiti (T2 e T3 rilasciati a soggetti pubblici). Per le tipologie T1 dovrà esserne valutata puntualmente la necessità o meno di richiesta.

Di seguito una tabella riassuntiva con le varie casistiche:

Tabella 1

Le indicazioni riportate nella tabella 1, in relazione alla necessità o meno di acquisizione della documentazione antimafia, costituiscono un riferimento a carattere generale. Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata del responsabile del procedimento, basata sulla tipicità dell'istanza di concessione in esame.

ELENCO TIPOLOGIE DI OPERE E OCCUPAZIONI (Rif. Allegato F)		RICHIESTA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (art. 67 - D.Lgs 159/2011)
Codice	Descrizione voci	
A	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	NO
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	NO
A.3	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali di infrastrutture della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica.	NO
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponti di collegamento a fondi interclusi.	NO
C.2	Passerelle - ponti - tombature - sottopassi.	NO se per funzione viabilistica, SI negli altri casi (parcheggi, piazzali ecc...)
S	Scarichi	
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	NO
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	NO
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	NO
T	Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi	

T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	DA VALUTARE in base alle varie tipologie di richiesta
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	NO
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici).	NO
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.	SI
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	SI
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	NO per orti e giardini DA VALUTARE (campi sportivi) SI per tutte le altre tipologie (campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche - aeromodellismo, softair).
O.3.1/2/3/4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo	DA VALUTARE in base alla singola richiesta di utilizzo
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 115, comma 3, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene (escluso gli sfalci, vedi voce O.6).	NO per riqualificazione ambientale DA VALUTARE in base alla singola richiesta di utilizzo per le aree di espansione controllata per la laminazione delle piene
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	NO
O.6	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici superiori a 1 ettaro	SI (ad esclusione dei privati frontisti)

Titolo VI

RICHIESTE DI RIMBORSO CANONI PER CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA

Qualora il soggetto titolare della concessione abbia provveduto ad effettuare un doppio pagamento, del canone di concessione di polizia idraulica oppure, comunque, un pagamento non dovuto o di un importo maggiore rispetto a quello dovuto, lo stesso, ha la possibilità di presentare alla Direzione Generale competente la domanda per ottenere il rimborso dell'importo suddetto.

Il modello di domanda e le indicazioni su come effettuare la richiesta di rimborso sono pubblicate sul portale di Regione Lombardia, alle pagine che trattano la materia della polizia idraulica, al seguente link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/Territorio/governo-delle-acque/reticoli-e-polizia-idraulica/richiesta-rimborso-canoni-polizia-idraulica/richiesta-rimborso-canoni-polizia-idraulica>

La domanda di rimborso può essere presentata entro 10 anni, che decorrono, ai fini dei termini della prescrizione di cui all'art. 2946 del Codice Civile, dalla data del pagamento del suddetto importo non dovuto, in relazione sia ad importi relativi al canone di concessione sia alla quota di imposta regionale, caso quest'ultimo che riguarda i pagamenti antecedenti all'annualità 2016.

La Direzione Generale competente procederà tempestivamente e comunque non oltre il termine di **60 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza ad emanare il provvedimento di rimborso, conclusivo del procedimento amministrativo. Qualora il procedimento dovesse concludersi oltre le tempistiche prestabilite, nel provvedimento di rimborso dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere indicate le motivazioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

In caso di istanza irregolare od incompleta i termini si interrompono a seguito della richiesta di integrazione motivata da parte di Regione Lombardia. Nella comunicazione devono essere indicati i termini per integrare

la documentazione da parte del richiedente. Non è prevista la conclusione del procedimento con il silenzio-assenso da parte dell'amministrazione.

Titolo VII **CONVENZIONI "GRANDI UTENTI"**

1. Premessa

La legge regionale n. 4/2016 prevede al comma 2 che: *"..la Giunta regionale e i comuni, anche tramite loro forme associative o organizzazioni rappresentative oppure anche mediante convenzioni con i consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 80, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in relazione al reticolo idrico di rispettiva competenza, possono stipulare convenzioni con soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso"*.

Le convenzioni, che costituiscono accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di tutte le concessioni conosciute e richiamate all'interno della convenzione stessa, rappresentano uno strumento di semplificazione amministrativa, attraverso il quale sono disciplinate anche le modalità di regolarizzazione e di rilascio delle concessioni future.

2. Indicazioni operative per la gestione delle Convenzioni

A differenza delle concessioni, che prevedono il rilascio di un decreto preliminarmente alla sottoscrizione del disciplinare, le Convenzioni possono essere stipulate direttamente dai soggetti interessati, utilizzando quale riferimento lo schema di convenzione tipo riportato all'Allegato G della presente deliberazione regionale. Solo nel caso i contenuti della convenzione si discostino sensibilmente (per tipologia di prescrizioni, adempimenti, aspetti economici ecc...) dallo schema generale, si ritiene opportuno valutarne una preventiva nuova approvazione in Giunta regionale, prima della stipula.

Il procedimento amministrativo di rilascio delle concessioni, in data successiva all'atto di approvazione della Convenzione, fatto salvo specifiche indicazioni riportate nella Convenzione stessa, si dovrà concludere con specifico Decreto dirigenziale (senza la necessità quindi di sottoscrizione di un nuovo disciplinare) nei tempi previsti nel Titolo III (90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza).

Per le modalità di registrazione dell'atto di Convenzione si deve fare riferimento a quanto riportato al punto B del Titolo III delle presenti linee guida.

APPENDICI

1. Riferimenti normativi

Codice civile (artt. 822 e ss. cc.)

L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F) "Legge sulle opere pubbliche"

R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali"

R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica"

L. 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382"

L. 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"

L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche"

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione Civile"

L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"

L.R. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)"

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

L.R. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale"

L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"

L.R. 22 maggio 2004, n. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione civile"

L.R. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato"

D.P.C.M. 24 maggio 2001 "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po"

Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

D.g.r. 19 giugno 2015 n. X/3723 “Approvazione delle direttive per l’espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici”

D.g.r. 20 novembre 2017 n. 7372 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 11 Marzo 2005, N.12

D.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238 “Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”


2. Modulistica

La modulistica da utilizzare nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica è illustrata nell'Allegato G.


RAPPRESENTAZIONE AREE DEL DEMANIO IDRICO E FASCE DI RISPETTO

Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.


Schema 1: corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.



Schema 2: corsi d'acqua con argini in rilevato.



Schema 3: fiumi di grandi dimensioni con golene⁽¹⁾ ed argini.



- (1) Con il termine di **golena** si fa riferimento all'area compresa tra la riva di un corso d'acqua e il piede degli argini, si tratta della regione fluviale, anche una vasta area, che può essere naturalmente invasa dalle acque del fiume stesso durante eventi alluvionali e svolgere così l'importante funzione di laminazione.

Schema 4: canali e navigli affiancati da strade alzaie.

